

Comunicazione Interna

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI DIVISIONE ENDOESECUTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 784 SS C.P.C. DA PROMUOVERE A SEGUITO DELLA MANCATA DIVISIONE IN NATURA DELLA QUOTA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL SIG. DELLA CHIANA ANDREATTA EDUARDO, DEBITORE ESECUTATO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA R.G.E. N. 32/2019 – TRIB. DI MARSALA – SEZIONE CIVILE – G.E. DOTT. F. GIARDINA.

Il sottoscritto dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

PREMESSO

- che Airgest S.p.A. è risultata vittoriosa in alcuni giudizi, tutti relativi a vertenze gius-lavoristiche, promossi da alcuni dipendenti della stessa Società;
- che, in particolare, una sentenza ha disposto la condanna del sig. Della Chiana Andreatta Eduardo, al pagamento della somma di **€ 70.504,45 (oltre ogni altro onere connesso)**;
- che, al fine del recupero forzoso anche di questo credito, è stato conferito apposito incarico professionale (rif. prot. int. n. 298/18 del 03/04/2018) allo Studio Legale Cintioli & Associati Avvocati, nella persona del professionista, avv. Giuseppe Lo Pinto (C.F.: LPNGPP78D03G273X – P.IVA 12123601002) del Foro di Roma, socio della citata associazione professionale, con studio in Roma alla Via Vittoria Colonna, 32 – 00193, professionista iscritto nell'apposita sezione dell'Albo online della Società alla sezione "Altri Ordini Professionali", visibile all'indirizzo <https://airgest.acquistitelematici.it/register>, in esito alla pubblicazione, in data 15 novembre 2016, sul sito internet della Società, di apposita «Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di consulenza ed assistenza stragiudiziale e di incarichi di patrocinio legale in favore di Airgest S.p.A.», il quale ha espletato il proprio incarico per il recupero forzoso del credito vantato verso il sig. Della Chiana Andreatta Eduardo, secondo termini e condizioni di cui al contratto stipulato (rif. prot. contratti n. 39/18 del 05/04/2018 – CIG ZFA2288FE1);
- che Airgest S.p.A. con atto di precetto notificato in data 7-8.11.2018, ha intimato al sig. Della Chiana di pagare la somma complessiva di **€ 94.604,78** (calcolata al netto delle trattenute operate nel tempo da Airgest sullo stipendio del sig. Della Chiana);
- che il debitore non ha provveduto, nel termine indicato nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., a corrispondere ad Airgest la somma dovuta, e che pertanto la Società ha sottoposto a pignoramento immobiliare, rubricato con R.G. 32/2019 ed assegnato al GE dott. Ruggiero Filippo, nonché notificato al sig. Della Chiana in data 25.1.2019, la quota indivisa di ½ del bene immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Castelvetrano (TP) foglio 34, particella 547, subalterno 2, via Polibio n. 10, piano T1, Categoria A/2, vani 7,5;
- che l'atto di pignoramento immobiliare è stato regolarmente trascritto con presentazione n. 15 del 4.3.2019 (Rg. N. 4097 – Rp. N. 3176) dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Trapani – Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare;
- che Airgest ha poi posto in essere i successivi adempimenti previsti dalla legge, provvedendo al deposito dell'istanza di vendita del bene immobile oggetto della procedura esecutiva e della relazione notarile ventennale richiesta dall'art. 567 c.p.c. ed ha poi notificato e depositato, ai sensi degli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., l'avviso del pignoramento immobiliare del bene indiviso alla comproprietaria sig.ra Biondo Marilena Elena, moglie del debitore esecutato sig. Della Chiana, proprietario per ½ del predetto immobile sito in Castelvetrano;

CONSIDERATO

- che sul predetto immobile, però, in data antecedente all'insorgere del credito di Airgest, è stato costituito un fondo patrimoniale volto a soddisfare le esigenze della famiglia ai sensi dell'art. 167 c.c.;

- che, stando così le cose, l'unica strada percorribile per il recupero del credito di Airgest è stata quella di aggredire tale immobile con un pignoramento, che, come era facilmente prevedibile, è stato seguito da un'opposizione del debitore fondata proprio sull'esistenza del fondo patrimoniale;
- che, nel conseguente giudizio di opposizione, Airgest è stata costretta a difendersi, sostenendo quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui *"il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni"* (Cass., Civ., Sez. VI, 19.6.2018 n. 16176). E, tra i crediti la cui fonte ha inerenza immediata con i bisogni della famiglia, parte della giurisprudenza annovera anche i crediti di lavoro (ad es. Cass. Civ., Sez. III, 11.7.2014 n. 15886);

DATO ATTO

- che avverso la predetta procedura esecutiva immobiliare azionata da Airgest, il sig. Della Chiana ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 615, co. 2 c.p.c., con domanda di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c., sul presupposto che il bene pignorato non avrebbe potuto essere oggetto di esecuzione forzata in quanto facente parte del fondo patrimoniale costituito dal debitore con la propria moglie sig.ra Biondo in data 8.2.2012;
- che, pertanto, è stato affidato allo Studio Legale Cintiola & Associati Avvocati, nella persona del professionista, avv. Giuseppe Lo Pinto, un nuovo apposito incarico professionale (rif. prot. int. n. 319/19 del 06/05/2019), con incarico espletato secondo termini e condizioni di cui al contratto stipulato (rif. prot. contratti n. 41/19 del 07/05/2019), di guisa che provvedesse alla redazione di tutti gli atti a difesa, al fine di dimostrare la legittimità del pignoramento del bene pignorato pur se facente parte del fondo patrimoniale costituito dal debitore con la propria moglie sig.ra Biondo in data 8.2.2012;
- che la predetta opposizione all'esecuzione immobiliare è stata respinta dal G.E. con ordinanza del 14.6.2019, con la quale il debitore è stato altresì condannato *"a tenere indenne la Airgest S.p.A. delle spese della presente fase, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge"*;
- che Airgest, pertanto, ottenuta in data 11 maggio 2020, l'apposizione della formula esecutiva sull'ordinanza 14.6.2019, ha depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare di cui al R.G. 32/2019;
- che successivamente il sig. Della Chiana ha presentato, in data 23.07.2020, un'altra opposizione ma, in questo caso, all'esecuzione mobiliare nella parallela procedura esecutiva ex art. 521 bis c.p.c. incardinata da Airgest innanzi al Tribunale di Marsala (n. RG 724/2019, dott.ssa Cosentino), promossa al fine di aggredire alcuni autoveicoli e motoveicoli di cui il debitore è proprietario, procedendo ad un atto di precetto in rinnovazione per l'importo di € 94.604,78;
- che il G.E., in data 04.08.2020, ha respinto l'opposizione, fissando l'udienza del 10.12.2020 per la delega delle operazioni di vendita all'IVG, giungendo a disporre all'udienza del 25.02.2021, dopo una serie di rinvii, la vendita per il giorno 11.06.2021, rinviando all'udienza del 01.07.2021 per la prosecuzione del processo di tre (3) dei quattro (4) beni pignorati e ciò in quanto uno degli autoveicoli pignorati era intestato ad un comproprietario, sig. Silvano, unitamente al debitore Della Chiana, che risulta essere deceduto ed anche alla luce della circostanza che si tratta di una macchina immatricolata nel 1989, e dunque presumibilmente di modestissimo valore. A fronte di ciò, Airgest dovrebbe fare tutte le ricerche necessarie per individuare gli eredi e sostenere le relative spese;
- che, sempre all'udienza del 25.02.2021 (giorno in cui il G.E. avrebbe dovuto disporre la vendita), il Giudice, invece, ritenendo che le note di trattazione scritta, depositate dal debitore, fossero da qualificare anche come atto di opposizione all'esecuzione mobiliare (assolutamente irrilevante), ha fissato l'udienza del 18 marzo 2021 per la discussione della stessa. Così, il G.E. ha onerato il debitore di notificare ad Airgest il "ricorso", *rectius* "note di udienza", fissando per la discussione l'udienza del 18 marzo 2021.
- che il Della Chiana ha naturalmente cavalcato l'errore del Giudice, ed ha notificato il ricorso in opposizione del mese di febbraio 2020, che però era stato già rigettato dal Giudice con provvedimento dell'anno 2020: in altri termini, una gran confusione da parte del Giudice e un "approfittamento" della situazione da parte del debitore;
- che Airgest ha provveduto a spiegare difese nei termini, sottolineando il paradosso che si era venuto a creare (ovvero che il Giudice è stato chiamato a decidere su una opposizione.....già decisa!) ed in particolare insistendo per l'inammissibilità del *sub* procedimento ovvero, in via gradata, per il rigetto dell'opposizione;
- che, all'esito dell'udienza, l'opposizione alla procedura esecutiva immobiliare di cui al R.G. 32/2019 è stata dichiarata inammissibile dal G.E con ordinanza del 18.03.2021, con la quale il sig. Della Chiana è stato condannato

“al pagamento in favore della parte opposta delle spese della presente fase cautelare liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovute”;

- che, pertanto, in data 23.03.2021, è stata depositata istanza *“per dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del provvedimento del 18.03.2021”*, con apposizione della relativa formula esecutiva in data 31.03.2021 e successivo deposito, in forza della stessa, da parte di Airgest, di un secondo atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RG n. 32/2019;
- che il sig. Della Chiana è dunque debitore di Airgest, oltre che delle somme indicate in precetto e nel primo atto di intervento, anche della somma liquidata dal G.E., dott.ssa Cosentino, con la citata ordinanza del 18.03.2021 e mai ad oggi effettivamente versata;
- che con un secondo atto di intervento, Airgest ha chiesto ulteriormente, nella procedura esecutiva immobiliare avente R.G.E. n. 32/2019, pendente innanzi al Tribunale di Marsala, di essere ammessa in qualità di creditrice alla distribuzione delle somme che si ricaveranno dall'esecuzione forzata, oltre che in base all'atto di precetto e al primo atto di intervento, anche in forza dell'ordinanza del Tribunale di Marsala del 18.3.2021 per l'importo di **€ 2.918,24**;
- che, entro il termine di trenta giorni concesso dal Giudice, il sig. Della Chiana ha proposto giudizio di merito innanzi al Tribunale di Marsala (RG 1496/2019, Sezione Civile, dott. Greco), con la conseguenza che è stato affidato allo Studio Legale Cintioli & Associati Avvocati, nella persona del professionista, avv. Giuseppe Lo Pinto, un nuovo apposito incarico professionale (rif. prot. int. n. 566/19 del 06/08/2019), con incarico espletato secondo termini e condizioni di cui al contratto stipulato (rif. prot. contratti n. 88/19 del 06/08/2019), di guida che provvedesse alla redazione della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito introdotto dal sig. Della Chiana ed al successivo deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con conseguente rinvio per la discussione orale della causa all'udienza prima del 16.02.2021, poi del 23.03.2021 ed infine del 20.05.2021;
- che il Giudice dell'esecuzione, ravvisando profili di nullità del pignoramento immobiliare, ha *“osservato che allorquando il bene oggetto di pignoramento rientra nella comunione legale, l'esecuzione nei suoi confronti deve avere luogo per l'intero, e non già nei limiti di alcuna quota”*;
- che il dubbio del Giudice sul pignoramento effettuato *pro quota* nasce dal fatto che il Notaio, nella propria relazione, ha dichiarato che il bene è pervenuto al debitore per acquisto fatto in comunione legale con il coniuge, senza però specificare che successivamente il Della Chiana e la moglie hanno optato per il regime della separazione dei beni (come da estratto di matrimonio). E hanno fatto ciò proprio contestualmente alla costituzione del fondo patrimoniale in cui è stato incluso il loro bene immobile;
- che, pertanto, è stato incaricato l'avv. Salvo del foro di Masala, domiciliatario individuato dall'avv. Lo Pinto, di reperire i documenti richiesti dal Giudice al fine di fare presenti le sopra riportate circostanze producendo anche la costante giurisprudenza della Cassazione secondo cui *“la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei”* (Cass. Civ., Sez. I, 5.4.2017, n. 8803; id. Sez. II, 28.12.2018, n. 33546). E tra le cause di scioglimento della comunione legale l'art. 191 c.c. annovera espressamente il *“mutamento convenzionale del regime patrimoniale”*. Inoltre è stato evidenziato altresì che, nel caso di specie, la volontà dei coniugi di assoggettare il bene oggetto di pignoramento al regime della comunione ordinaria è ancor più evidente dalla circostanza che il mutamento del regime patrimoniale è avvenuto proprio contestualmente alla costituzione del fondo patrimoniale, e dunque proprio per tentare di impedire che i creditori personali di un solo coniuge aggredissero il bene per l'intero;
- che, il Giudice, affermando la legittimità del pignoramento, ha fissato l'udienza ex art. 569 c.p.c., onerando Airgest di quanto segue:
 - i) notificare prudenzialmente il provvedimento del Giudice al debitore e al comproprietario;
 - ii) corrispondere i compensi previsti all'esperto stimatore (ing. Marino) ed al custode (avv. Renda);
 - iii) notificare e depositare, nei trenta giorni prima dell'udienza, la dichiarazione ex art. 569 c.p.c., relativa all'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza;
 - iv) attendere, sempre nei trenta giorni prima dell'udienza, la relazione dell'esperto stimatore, valutando poi, alla luce delle valutazioni dell'esperto, se fare un'istanza di vendita della quota del sig. Della Chiana ex art. 600 c.p.c. chiedendo la divisione in natura del bene immobile pignorato;
- che i compensi corrisposti in acconto al custode ed all'esperto stimatore, come da ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, alla data di redazione del presente atto, ammontano complessivamente ad **€ 3.332,69, per l'ing. Marino, a saldo, ed € 427,52 per l'avv. Renda, a titolo di acconto**;

- che è stato depositato l'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. predisposto con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti del sig. Della Chiana (RG 32/2019, Tribunale di Marsala), per far valere l'ulteriore voce di credito vantata nei confronti del debitore in forza dell'ordinanza emessa dal GE all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, pur se tale somma è stata già inserita nella nota di precisazione del credito. Ma, considerato che tale credito potrebbe dirsi discendente da un titolo autonomo rispetto a quelli in forza dei quali è stata avviata la procedura esecutiva, e che secondo parte della giurisprudenza rispetto a tali tipi di crediti è necessario che il creditore depositi atto di intervento eventualmente anche nella procedura dallo stesso originariamente incardinata, si è ritenuto di effettuare per cautela anche tale tipo di iniziativa;
- che, alla luce delle risultanze della relazione e relativi allegati, trasmessi dall'esperto nominato dal Giudice, il tecnico ha ritenuto che sia possibile la divisione in natura del bene immobile pignorato, senza che quest'ultimo subisca un deprezzamento. Pertanto, è stata depositata un'istanza di separazione della quota in natura e di conseguente vendita della quota del debitore esecutato, ai sensi dell'art. 600 c.p.c.;
- che è stato assegnato al CTU termine fino al 19 aprile 2021 per il deposito di una relazione integrativa contenente anche l'indicazione analitica dei costi necessari per la separazione in natura, stimati dal tecnico in € 13.119,29;
- che il Giudice ha rinviato all'udienza del 22 aprile 2021 per verificare – sentiti tutti gli interessati – la permanenza dell'intenzione di Airgest di insistere per la separazione in natura della quota di proprietà del debitore esecutato, approntando anticipatamente le somme all'uopo necessarie ovvero di instaurare il giudizio di divisione endoesecutiva ai sensi degli artt. 784 ss. c.p.c.;
- che, in vista dell'udienza di giovedì 22 aprile 2021, Airgest ha reso noto al proprio patrocinatore, affinché venisse informato di ciò l'avv. Salvo, domiciliario costituito in giudizio, che non intende sostenere né i costi necessari per la separazione in natura, stimati dal tecnico in € 13.119,29, né una parte delle predette spese di divisione del bene, nemmeno dunque se il debitore si offrisse di corrisponderne una quota, anche in ragione del fatto che l'avv. Salvo, sentito telefonicamente dal legale di Airgest, ha escluso che il debitore voglia sostenere delle spese per la divisione;
- che, all'udienza del 22 aprile 2021, il Giudice, accogliendo la richiesta della Società e ritenuta impossibile sia la divisione in natura dell'immobile (per l'entità delle spese da sostenere), sia la vendita della quota indivisa (perché antieconomica), ha disposto procedersi al giudizio di divisione giudiziale dell'immobile, fissando l'udienza del 30.9.2021 per la comparizione delle parti;
- che occorre, quindi, procedere alla notifica dell'atto di citazione entro il prossimo 01 giugno 2021, con conseguente iscrizione a ruolo nonché alla trascrizione della domanda di divisione;

VISTO

- che si rende necessario individuare un legale cui affidare l'incarico professionale per la costituzione nel giudizio di divisione endoesecutivo ai sensi degli artt. 784 ss c.p.c. da promuovere a seguito della mancata divisione in natura della quota dell'immobile di proprietà del sig. Della Chiana;

RITENUTO

- opportuno richiedere un'unica quotazione economica "forfettaria" e con formula "a corpo";

DATO ATTO

- che, in data 21 aprile 2021, l'avv. Lo Pinto ha formulato, a mezzo posta elettronica ordinaria, un'offerta economica per il giudizio di divisione endoesecutivo come segue: € 6.000,00 onnicomprensivo, oltre spese generali (15% sul compenso totale), iva, cap ed eventuali spese vive documentate;
- che il predetto compenso è stato calcolato prendendo a riferimento i valori minimi indicati nello scaglione per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, di cui al DM 55/2014 s.m.i., e considerando le seguenti voci:
 - Fase di Studio € 1.215,00;
 - Fase introduttiva € 775,00;
 - Fase istruttoria e/o di trattazione € 3.780,00; .
 - Fase decisionale € 2.025,00;e così € 7.795,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale), iva, cap ed eventuali spese vive documentate;
- che su tale importo è stato applicato una riduzione del 23%, e di qui la somma richiesta di € 6.000,00 (oltre spese generali -15%, iva, cap ed eventuali spese vive documentate);
- che i tempi di definizione del giudizio di divisione endoesecutivo possono stimarsi, secondo quanto riferito dall'avv. Salvo, domiciliario di fiducia dell'avv. Lo Pinto, in circa un anno;

- che per quanto riguarda le spese, ci sarà sicuramente da versare il contributo unificato per € 759,00 e la marca da bollo di € 27,00 nonché possibili spese di notifica, che non dovrebbero superare € 100,00 (a meno che non sia possibile notificare via pec, in questo caso non vi sarebbero spese di notifica da sostenere), per un valore complessivo, a titolo di mera stima, quantificato in circa € 890,00;
- che, nel giudizio di divisione endoexecutivo, trattandosi di un giudizio ordinario a cognizione piena, non dovrebbero aprirsi parentesi incidentali generatrici di nuovi costi;

RITENUTO

- opportuno chiedere, come in effetti è accaduto (cfr. comunicazione elettronica datata 04 maggio 2021), in ottica protezionistica delle risorse economiche aziendali, di aggiornare la prima quotazione economica proposta ricevendo una quotazione economica attestata su un minor compenso rispetto ai 6.000 € oltre spese generali ed accessori di legge (come da quantificazione della prima offerta);
- che il Professionista, avv. Giuseppe Lo Pinto, ha fatto pervenire (rif. prot. entr. n. 848/21 del 04/05/2021), una quotazione economica ulteriormente ribassata del 35% sui minimi rispetto ai valori tabellari di cui al DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 37 dell'08/03/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, di importo pari ad € 5.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
- che, ulteriori limature non sarebbero consentite, in virtù del principio normativo dell'equo compenso ed in considerazione anche di ricorsi pendenti, con richiesta di incidenti costituzionali, contro la delibera ANAC, introdotti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati al Tar del Lazio;
- che il citato Professionista, avv. Giuseppe Lo Pinto, vanta un'ampia competenza nel settore del diritto aeroportuale/aeronautico e, nello specifico, nell'ambito civilistico e gius-amministrativistico, avendo già assunto, con successo, la difesa degli interessi di questa società di gestione aeroportuale, ricevendo incarichi di elevato livello tecnico e qualitativo implicanti l'aver sviluppato significative conoscenze delle specifiche tematiche e connesse criticità relative alla complessità della materia del contendere, fornendo continue informazioni e supporto in tutte le tematiche relative oltre ad avere dato dimostrazione di un progresso ed attuale fattivo rapporto di collaborazione professionale con questa Società a fronte di dimostrata adeguata capacità di recepimento, nei documenti predisposti, delle specifiche istanze della Società stessa;

CONSIDERATO

- che la nuova indicazione economica pervenuta dall'Avv. Giuseppe Lo Pinto, trattandosi di un'attività tecnica di patrocinio di natura civilistica di così alta complessità, appare particolarmente contenuta, congrua ed elaborata in linea con la normativa di riferimento (rif. atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, che impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento), ed è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento in economia – affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, giusta previsione di cui alle norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig. e dalla "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- che la predetta quotazione economica è, stante i rapporti in essere, di entità inferiore rispetto a quella che sarebbe pervenuta qualora il citato professionista si fosse attenuto strettamente, per quantificare la propria proposta di corrispettivo, ai criteri di cui al DM 55/2014 (recante i parametri di determinazione giudiziale degli onorari cui ha diritto l'avvocato, in vigore dal 03/04/2014), aggiornati al DM n. 37 dell'08/03/2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, con conseguente oggettiva economicità dell'onorario richiesto rispetto ai valori tabellari di cui al tariffario professionale anche tenendo conto della natura particolarmente complessa della procedura esecutiva da coltivare;
- che la predetta quotazione economica appare congrua anche tenuto conto dei seguenti profili:
 - a. il pregio dell'attività da prestare,
 - b. il numero e la complessità delle questioni giuridiche da trattare,
 - c. il numero dei documenti da esaminare,
 - d. lo studio ed analisi sottesi alle attività da espletare nel corso delle udienze che verranno fissate,
 - e. il tempo necessario all'espletamento delle attività connesse al mandato;
- che, anche con riferimento agli oneri economici inerenti al compenso professionale relativo al giudizio di divisione endoexecutivo (giudizio ordinario a cognizione piena) di che trattasi, unitamente al compenso professionale già pattuito per la procedura esecutiva relativa alla posizione del sig. Della Chiana Andreatta, sussiste la possibilità di imputare tali spese legali in capo alla procedura esecutiva, in quanto l'art. 95 c.p.c. - che regola le spese nel processo di

esecuzione - stabilisce che *"Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [2755, 27701, 27771 c.c.]"*;

VALUTATO

- che l'indicazione economica pervenuta dall'avv. Lo Pinto è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento in economia – affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, giusta previsione di cui alle norme regolamentari interne della Società (rif. *"Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"* – ed. vig.);
- che la predetta quotazione economica è:
 1. omnicomprensiva di qualsivoglia attività inerente il mandato;
 2. stante i rapporti in essere, di entità inferiore rispetto a quella che sarebbe pervenuta qualora il citato professionista si fosse attenuto, per quantificare la propria proposta di corrispettivo, ai criteri di cui al DM 55/2014 recante i parametri di determinazione giudiziale degli onorari cui ha diritto l'avvocato, con conseguente oggettiva economicità dell'onorario richiesto rispetto ai valori tabellari di cui al tariffario professionale;

VISTO

- l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 2 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.50/2016;
- il D.L. Semplificazioni, conv. con modif, in Legge n. 120/2020;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. *"Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"* e *"Procedura Acquisti"* – ed. vig.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota assunta al prot. entr. n. 2520/17 del 01/08/2017, avente ad oggetto: *"Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – Circolare"*;
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: *"Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare"*;
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: *"Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare"*;
- la nota dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: *"Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali"*;

PRESO ATTO

- che trattasi di costo sopraggiunto e non preventivato;

in virtù di tutto quanto suddetto,

D E T E R M I N A

- **di approvare l'affidamento dell'incarico di che trattasi, giusto affidamento diretto ai sensi del D.L. Semplificazioni, conv. con modif, in Legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del**

18.04.2016 e s.m.i., stante i principi di economicità ed efficacia, richiamati anche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/16, rubricato «Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi», nonché di buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, **nei confronti del seguente Professionista: avv. Giuseppe Lo Pinto** (C.F.: LPNGPP78D03G273X – P.IVA 12123601002) del Foro di Roma, **socio dell'Associazione professionale "Studio Legale Cintioli & Associati Avvocati"**, con studio in Roma alla Via Vittoria Colonna, 32 – 00193, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati da considerarsi conseguente, connesso e collegato a tutti gli altri incarichi professionali già attribuiti in relazione al debitore esecutato sig. Della Chiana Andreatta Edoardo (cfr. incarico professionale, assunto al prot. contratti n. 39/18 del 05/04/2018 – CIG ZFA2288FE1 + prot. contratti n. 41/19 del 07/05/2019 + prot. contratti n. 88/19 del 06/08/2019);

- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per l'esecuzione del servizio di che trattasi, per un importo complessivo "a corpo" pari ad € 5.000,00 oltre a spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%) ed oltre ad eventuali spese vive, che dovranno essere debitamente e puntualmente documentate e separatamente quantificate** (ossia, a titolo meramente esemplificativo: costi di iscrizione a ruolo del procedimento/contributo unificato + n. 1 marca da bollo + spese di notifica), **stimate, in via meramente presuntiva, in circa € 890,00, salvo rimborso a piè di lista;**
- **di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto** (in sigla D.E.C.) **l'avv. Soana Desiree DAMIANO**, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra

